

COMUNE di SAN DAMIANO D'ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI e PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO e SVAGO in ESERCIZI ASSIMILATI

Art.1 – DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE

E' da intendersi " sala giochi" l'esercizio pubblico con apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco leciti, la cui attività è disciplinata dagli artt.86 e 110 commi 6 lett.a) e 7 , del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e dall'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 la cui apertura è subordinata all'autorizzazione comunale, mentre gli esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominato videolottery (VLT) di cui all'art.9 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2012 poiché ex art.2 comma 2 quater del D.L.25 marzo 2012 n.40, convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2012 n.73, sono sale ove si installano gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett.b), soggette al regime autorizzatorio di cui all'art.88 del TULPS di competenza del Questore e secondo i regolamenti inseriti nei Decreti Direttoriali del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella fattispecie delle specifiche degli stessi.

Sono escluse dalla presente disciplina le attività di spettacolo, trattenimenti o attrazioni definite " spettacoli viaggianti ", ai sensi della legge 18 marzo 1968 n.337 e s.m.i. .

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno, direttamente prospicienti la strada ed avere una superficie minima di mq 50 calcolata al netto delle zone di servizio ed avere agibilità e destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta .

Le caratteristiche dei locali stessi, l'aerazione, l'illuminazione, il tipo di pavimento e di rivestimento, le porte ed i servizi igienici dovranno rispondere alle norme urbanistiche/ edilizie e igienico/sanitarie vigenti in materia. Sono fatte salve le deroghe applicabili quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, come disposto dalla D.G.R. 1.8.2003 n. 20.10187.

Il numero massimo di persone ammesse all'interno dei locali va determinato in rapporto ai mq. dei soli locali destinati al gioco, secondo i criteri stabiliti dall'art.120 della Circolare del Ministero degli Interni 15 febbraio 1951, n.16 e s.m.i. .

Ogni sala giochi deve essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno, nel rispetto della normativa di igiene pubblica.

L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme C.E.E. e certificato da tecnico abilitato.

Art.3 – CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI

Gli esercizi possono essere dotati di apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici che siano conformi alle disposizioni di legge, detti apparecchi AWP (ovvero newslot) di cui all'art.110 TULPS comma 6 lett.a) e videoterminali, detti anche videolotteries terminal o videolottery (VLT), di cui all'art.110 comma 6 lett.b) e all'art.9 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2012 comunque soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art.88 del TULPS di competenza del Questore, i videogiochi di cui all'art.110 comma 7 lett. a) - c)(questi ultimi detti anche "giochi per bambini" per i quali è obbligatoriamente da prevedersi un'area separata rivolta ai minori) e apparecchi meccanici AM.

Le caratteristiche e il funzionamento degli apparecchi devono garantire la conformità alle norme. Il numero di apparecchi di cui all'art.110 del TULPS installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate e all'estensione della superficie degli stessi esercizi assimilati secondo quanto riportato dal vigente Decreto del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e secondo quanto disposto dall'AAMS.

L'attuale disciplina prevede che siano apposti in modo visibile su ogni apparecchio installato i titoli autorizzatori rilasciati da AAMS ovvero l'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione NOD in copia conforme nonché il nulla osta di messa in esercizio in originale NOE e il codice identificativo dell'apparecchio da associare al nulla-osta.

Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come Sale bingo, agenzie per l'esercizio di scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art.110 del TULPS. Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale gioco, costituisce requisito indispensabile il possesso da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art.88 del TULPS; le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

Resta obbligatorio il collegamento degli apparecchi alla rete telematica di AAMS, a cui è collegato a propria volta il sistema di elaborazione dei concessionari sottoposto al controllo SOGEI.

Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- Il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali
- Giochi quali roulette sette e mezzo, dadi, baccarat, chemin de fer, ventuno, block jack o altri giochi d'azzardo di cui all'art.110 comma 5 del TULPS
- Giochi dal contenuto ritenuto osceno e/o violento.

E' vietata la detenzione, anche se i terminali risultano spenti, dei videogiochi ex art.110 comma 7 lett.b), ossia tutti quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità trasformati in videogiochi.

Art. 4 – DISTANZE

La giurisprudenza della Corte Costituzionale è dirimente nella parte in cui stabilisce che alcuni fattori, quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità, potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili e immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e guadagni facili, dall'altro influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate, al fine di evitare la prossimità da siti sensibili, edifici scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di ritrovo e aggregazione giovanile quali oratorie centri sportivi, strutture sanitarie, case della salute, case di cura e di riposo, cimiteri, chiese ed altri luoghi destinati al culto, centri e aree sportive, nonché insediamenti che per specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata a metri 300 misurati per la via pedonale più breve dall'accesso della sala giochi al punto più vicino del sito protetto.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla sussistenza nella zona destinata all'insediamento di sufficienti aree di parcheggio pubblico, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, sulla cui idoneità in relazione alla contiguità con i locali, al numero massimo di persone ammesse e ad ogni altro elemento significativo, esprime parere obbligatorio il Comando del Corpo di Polizia Locale.

Motivo ostativo all'esercizio dell'attività resta l'insufficiente sorvegliabilità della zona o dei locali ai sensi del D.M. n 564 del 1992.

In caso di locali situati in condominio sono necessarie:

- ❖ La verifica di compatibilità con il regolamento condominiale
- ❖ La delibera di assenso dell'assemblea condominiale

ART.5 – DOCUMENTAZIONE

La segnalazione certificata per l'inizio dell'attività negli esercizi commerciali assimilati o l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di polizia per le attività di gioco esclusivo, vanno redatte secondo il modello predisposto dal Settore Comunale competente, fatte salve variazioni normative di legge, allegato al presente regolamento per costituirne parte sostanziale e determinante e integrato da:

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dei locali firmato da tecnico abilitato,
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto termico dei locali, se autonomo, firmato da tecnico abilitato,
3. Relazione tecnica di impatto acustico a firma di tecnico abilitato,
4. Documentazione attestante la destinazione d'uso, l'agibilità e la disponibilità del locale,
5. Pianta planimetrica dello stato di fatto dei locali in scala 1:100 timbrata e firmata da tecnico abilitato e relazione tecnica firmata da professionista abilitato indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni di gioco, nonché l'individuazione delle aree a parcheggio,
6. SCIA degli apparecchi da gioco che si intendono installare, secondo la normativa vigente in materia con copie del nulla osta AAMS e foto degli apparecchi,
7. solo per l'installazione di biliardi, la dichiarazione di un professionista abilitato attestante la capacità carico del pavimento (copia del collaudo statico),
8. Documentazione attestante la conformità dei locali alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
9. se la struttura ha una capienza superiore alle 200 persone e vi siano previsti trattenimenti accessori complementari occorre la certificazione di agibilità previo parere della C.C.V.L.P.S. ,

10. Autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie a tutela del benessere e della salute pubblica,
11. Orario di esercizio
12. Copia di un documento di identità e , per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità e con foto visibile.

Il Sindaco, e per esso i Settori Comunali competenti , per ragioni di ordine pubblico, potranno richiedere, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 6– REQUISITI SOGGETTIVI

Non possono esercitare l'attività coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibili previste dall'art 71 del D.lgs. n. 59\2010 , dall'art 4 della LR n 38\2006 e smi , dall'art.11 comma 2 TULPS e da Decreti Direttoriali e disposizioni AAMS. Nel caso che la richiesta venga avanzata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, i requisiti debbono sussistere anche in capo a tutti coloro che ne hanno potere di rappresentanza e di gestione diretta .

La perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione in materia comporta la cessazione dell'attività .

Art. 7– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste e , in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

Art. 8 – ORARI di APERTURA e di CHIUSURA

Gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi vengono determinati dal Sindaco , su indirizzo della Giunta Comunale , anche tenuto conto dell'ubicazione dell'esercizio.

Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella comunicazione il richiedente deve indicare l'orario che intende effettuare nell'ambito della seguente fascia oraria :

APERTURA dalle ore 10,00 nei giorni sia feriali che festivi
CHIUSURA non oltre le ore 24,00 nei giorni sia feriali che festivi
ORARIO MASSIMO di apertura giornaliera : 13 ore.

Gli esercizi che congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolgano altre attività commerciali o di servizio, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti, a garanzia della quiete pubblica; può altresì, con atto motivato, in via permanente o per situazioni contingenti, fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Per le sale giochi (sale pubbliche per biliardi e/o altri giochi leciti, sale scommesse e tipologie varie) di cui all'art.86 e 110 del TULPS sottostanti, sovrastanti o adiacenti a civili abitazioni l'orario di apertura è consentito dalle ore 10,00 alle ore 22,00.

In caso di locali situati in condominio sono necessarie:

- ❖ La verifica di compatibilità con il regolamento comunale,
- ❖ La delibera di assenso dell'Assemblea condominiale.

Art.9 – PERSONE AMMESSE AI GIOCHI

E' vietato il gioco ai minori di anni 14; agli stessi è vietato altresì l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o altri parenti maggiorenni.

E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18.

Art.10 – MODIFICHE E NORME DI ESERCIZIO

E' vietato modificare i giochi- videogiochi e altro o aumentarne il numero senza le necessarie comunicazioni e, nello specifico per i videogiochi, senza il nulla osta d'impianto e di esercizio e comunque secondo la disciplina vigente in materia.

Non sono ammesse modificazioni dei locali e dei servizi senza il preventivo accertamento della permanenza dei requisiti igienico/sanitari o di ogni altro requisito o caratteristica prevista dal presente Regolamento e dalla giurisprudenza in materia. L'autorizzazione ad apportare modifiche è, in ogni caso, subordinata all'adeguamento della sala giochi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti e del presente regolamento.

Durante l'orario di apertura, la rumorosità avvertibile all'esterno, anche a finestre aperte, non potrà superare i 6 decibel di differenza fra il rumore di fondo ed il livello di rumore prodotto nei locali, misurato con idoneo strumento opportunamente tarato e facendo uso delle curve di pesatura ad una distanza di metri 2 dal locale o secondo le disposizioni dell'Organo di competenza preposto.

Resta salva la disciplina in merito fissata dai dettami normativi in merito e secondo le prescrizioni dell'ARPA.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare la propagazione delle vibrazioni ed il rumore agli edifici adiacenti.

Contestualmente o successivamente all'attivazione, il Sindaco può imporre l'adozione di particolari misure di insonorizzazione, quale condizione per l'esercizio dell'attività.

Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o , comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento .

Art.11 – INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN ESERCIZI ASSIMILATI AVENTI ATTIVITA' PRINCIPALE DIVERSA DAL GIOCO

Presso i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le attività commerciali la cui tipologia è consentita dalla legge, è possibile l'installazione di apparecchi da gioco in numero , tipologie e caratteristiche consentiti della legislazione vigente in materia.

E' comunque vietata l'installazione degli apparecchi, anche se i locali rientrano tra quelli previsti dalle norme, se gli stessi si trovano all'interno o di pertinenza di luoghi di cura, di culto e scolastici, e comunque al di fuori degli spazi delimitati e sorvegliati di nessuna tipologia di esercizio, benché autorizzato.

L'accesso all'area deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso al locale commerciale, l'apparecchio non deve essere situato nell'immediatezza dell'ingresso del locale e sempre a condizione che non intralci il flusso ed il deflusso degli avventori e , qualora in locali di pubblico spettacolo, solo da parte di coloro che siano muniti di regolare biglietto di ingresso per l'attività principale.

L'uso dei giochi è consentito nell'ambito delle fasce orarie fissate per l'esercizio dell'attività principale, fatto salvo il disposto dell'art.173, R.D. 6 maggio 1940, n.635 .

E' comunque vietato il gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne .

L'installazione dei giochi è comunque subordinata ad istanza certificata del titolare dell'attività principale, cui vanno allegati :

- Dichiarazione d'inizio attività SIAE
- Nulla osta d'impianto e nulla osta d'esercizio conformi alle norme di legge,
- Planimetria del locale con delimitazione precisa dell'area cui dovranno essere installati i giochi
- Garanzia di sorvegli abilità,
- Identificazione della titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente

Art. 12 – GIOCHI D'AZZARDO

Possono essere installati esclusivamente i giochi leciti.

Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o da suo delegato. Detta tabella dovrà essere esposta all'interno del locale in maniera ben visibile, ai sensi dell'art.110 del TULPS.

E' vietata l'installazione di apparecchi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e sedi di associazioni di qualunque natura .

ART.13 – SANZIONI

Le violazioni delle norme del presente regolamento e per tutto ciò che si riscontra non rispondente ai requisiti normativi e in violazione ai corrispondenti Decreti Direttoriali comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia in quanto applicabili .

Visti la diversa natura ed il differente ambito di applicazione delle autorizzazioni in argomento, fermo restando che, in materia di ordine e sicurezza pubblica sussiste la competenza statale esclusiva , ai sensi dell'art.117 comma 2 lett.h della Costituzione, tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n.300 del 9 novembre 2011, ha puntualizzato che agli Enti Locali è riconosciuta la competenza regolamentare riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all'impatto sul territorio dell'afflusso degli utenti a detti giochi.

E' fatta salva l' applicazione delle sanzioni previste dal TULPS n.773/31 e s.m.i. .

Come disposto dall'art.18 del Regolamento TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne e interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purchè la lingua italiana sia apposta inizialmente e con caratteri ben visibili .

Ai sensi dell'art.10 comma 9 quinquies della legge 2 marzo 2012 n.16, recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie , di efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44, all'art.110 comma 9 lett.e),del TULPS , se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente. Nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a) b) c) e d), è preclusa all'AAMS la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110, così come modificato, ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 , per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente.

La Polizia locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati ai controlli per il rispetto della corretta esecuzione del presente regolamento .

Per tutto quanto non richiamato o modificabile , si fa riferimento a norme e disposizioni di legge vigenti in materia.

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.42 IN DATA 19.11.2012 –



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo CARAFA

PUBBLICATO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE
DAL 21.11.2012 AL 06.12.2012 –

Dalla Residenza Comunale, li 10.12.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo CARAFA